



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 223 DEL 27/02/2026

OGGETTO: VIA CHIARAVAGNA

**TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL
TRANSITO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO RETE
BIANCA**

IL DIRIGENTE

Premesso che l'impresa A.S.Ter. S.p.A. ha presentato istanza PG/2026/90753 del 24/02/2026, con la quale ha richiesto l'emissione di un provvedimento di modifica della viabilità in un tratto della via in oggetto nel territorio del Municipio VI – Medio Ponente, al fine di eseguire lavori di ripristino della rete bianca;

Vista l'autorizzazione all'occupazione e rottura di suolo pubblico rilasciata ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale N. 98 del 20.07.1999 contenente le condizioni concordate con il personale della Direzione Corpo Polizia Locale;

Considerato che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare;

Valutato che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica;

Ritenuto opportuno:

- istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica incolumità;
- istituire il senso unico alternato nella circolazione veicolare, ai sensi di quanto previsto

dall'art. 42 comma 2 del vigente Regolamento applicativo al Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare;

- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto il piano di segnalamento temporaneo specifico per l'intervento in oggetto presentato dall'Impresa esecutrice;

Visto inoltre:

- le valutazioni viabilistiche di polizia stradale espresse ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013, in allegato;
- Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", artt. 5, 6 e 7;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", art. 107;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- Statuto del Comune di Genova, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09.04.2024, art. 51 comma 10;

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, nelle giornate del 09/03/2026 e del 10/03/2026, limitatamente alla fascia oraria 20:00/06:00 del giorno successivo, nei sottoindicati tratti stradali di **Via Chiaravagna**, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

- Nel segmento viario compreso tra via Gabrio Casati ed il civico 27 è fatto divieto di circolazione salvo i veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico locale collettivo, afferenti alle lavorazioni ed aventi diritto per il raggiungimento dei rispettivi passi carrabili d'interesse.
- Nel segmento viario compreso tra il Ponte De Simone e via Gabrio Casati è ripristinato il doppio senso di marcia nella circolazione veicolare, disciplinato a senso unico alternato regolamentato da movieri, il limite massimo di velocità è ridotto a 30 km/h.

Saranno garantiti i diritti di terzi a mezzo di movieri ed in particolare l'accesso varchi carrabili autorizzati, in corrispondenza delle aree oggetto di lavorazione.

Sarà cura dell'impresa esecutrice dei lavori installare segnaletica stradale, anche di presegnalamento e oscurare all'occorrenza quella incongruente con le modifiche in atto, in

modo tale da rendere chiara ed evidente all'utenza la nuova viabilità temporanea.

In ogni circostanza dovrà essere garantito il transito dei mezzi di soccorso e pronto intervento in servizio emergenziale.

Come previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 285/1992, il presente atto non costituisce titolo autorizzativo all'esecuzione di opere/depositi e apertura di cantieri stradali sulle strade e loro pertinenze, si attesta inoltre che in carenza di tale titolo l'ordinanza è inefficace.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

All'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta

segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002), nonché al ripristino della stessa a cessate esigenze, con regolamentazione per tempo vigente prima dell'adozione del presente provvedimento.

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianluca Giurato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

